

FINALMENTE CHIAREZZA: ALLEVARE È LEGITTIMO

Interessante un parere del Consiglio di Stato sull'allevamento amatoriale sul quale ritorniamo volentieri per dissipare ogni dubbio. Riepiloghiamo in breve gli avvenimenti: alcuni membri di un'Associazione ornitofila emiliana avevano presentato negli anni scorsi alla Provincia di residenza varie richieste di autorizzazione per allevare soggetti appartenenti a specie indigene non cacciabili ma provenienti da allevamenti. L'Amministrazione provinciale, ritenendo che vi fosse incertezza di interpretazione delle norme in materia, aveva rinviato la decisione. La regione Emilia Romagna aveva richiesto il parere del Consiglio di Stato sulla materia, ponendo espressamente il quesito "se sia possibile autorizzare l'allevamento di fauna selvatica non cacciabile a scopo ornamentale e amatoriale e se siano consentite la vendita e la detenzione di esemplari appartenenti a tali specie (in quanto provenienti da allevamento); ovvero se le attività di allevamento, vendita e detenzione di tali specie siano comunque vietate e quindi tali attività siano giuridicamente ipotizzabili solo con riferimento alle specie cacciabili". Finalmente il Consiglio di Stato, con l'Adunanza della Seconda Sezione del 30 maggio 2001, ha espresso un inequivocabile parere (n.611/2001) sulla liceità di queste norme. La risposta dell'autorevole consesso ha sancito infatti alcuni punti fondamentali:

1. Allevare è legittimo

Gli esemplari di specie protette (art. 2 della legge 157/92 e di quelle non incluse nell'art. 18 della stessa) possono essere allevati a fini amatoriali, ornamentali e di ripopolamento, ma non a scopo alimentare. È questa l'affermazione di partenza, che stabilisce il principio più rilevante, mentre in verità l'ultima, pur doverosa precisazione ci interessa poco: quale allevatore amatoriale farebbe mai uno spiedino coi propri Cardellini che finalmente fosse riuscito a riprodurre?

2. Tutte le specie sono allevabili

Il Consiglio specifica infatti che possono essere oggetto di allevamento, acquisto e vendita (e quindi di detenzione, trasporto e mostra per la vendita) anche specie diverse da quelle nominate dall'art. 21 comma 1. lett. bb) della citata legge 157/92 (Germani, Pernici e Starne, Fagiani e Colombacci) e da quelle definite cacciabili dal detto art. 18. È un concetto importantissimo, che distingue con chiarezza le esigenze e le attività dei cacciatori da quelle completamente diverse degli allevatori amatoriali di uccelli. Detenzione, vendita e trasporto per le specie minacciate di estinzione restano però sottoposte ai vincoli di cui alla legge 157/92 (convenzione di Washington - CITES), e, per gli animali pericolosi, ai divieti di cui al decreto 19/04/96 del Ministero dell'Ambiente, tra i quali non figura peraltro nessun uccello.

3. Il commercio è ammesso

A scanso di equivoci, il Consiglio ribadisce esplicitamente che "gli esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale" provenienti da allevamento possono essere commerciati" e che il divieto di commercializzazione stabilito dalla legge 157/92 non si applica comunque "a uccelli, loro parti o prodotti importati dall'estero, cioè non cacciati o catturati in territorio nazionale". Per la legge, abbiamo visto, rimane a carico del detentore e dell'allevatore l'onere della dimostrazione della legittima origine degli esemplari, a maggior ragione se di specie particolarmente protette, al fine di escludere la propria responsabilità penale. Ciò significa che occorre conservare i regolari documenti di acquisto, presentare le domande corredate dai previsti documenti, tenere aggiornati e vidimati i registri di allevamento e apporre i prescritti contrassegni inamovibili (es. anelli metallici alle zampe) ai nuovi nati, nel rispetto delle norme.

4. I prodotti di allevamento non sono "fauna selvatica"

Secondo il Consiglio, i soggetti allevati non appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato e la loro denominazione di "fauna selvatica" ha solo valore di riferimento alla classificazione tassonomica, e cioè mero "fatto descrittivo, non più precettivo". Si tratta di una distinzione fondamentale anche sul piano scientifico, che riconosce ai soggetti allevati (o anche soltanto detenuti in cattività) uno status diverso in ragione della loro provenienza e non della tipologia. Sul piano morale e logico, non v'è in effetti ragione coerente per discriminare tra le varie specie animali e considerare lecito l'allevamento di alcune ma non di altre, solo perché ad esse si associa un'immagine romantica e selvaggia. Si rischia di suscitare integralismi emotivi che si richiamano ad astratti e "umanizzati" concetti di libertà, che peraltro vengono applicati solo a certe specie ma molto meno a polli o maiali da macellare senza scandalo, alla selvaggina da cacciare o alle varie razze di gatti, cani, cavalli, ecc. "schiavizzati" col generale consenso per il più nobile scopo di farci compagnia.

5. Allevare è un diritto

Inoltre, il Consiglio afferma che "gli esemplari allevati sono di proprietà dell'allevatore e il diritto di allevare è preesistente alla sua regolamentazione". Impedire l'esercizio di questo diritto d'impresa equivarrebbe quindi a un incostituzionale esproprio senza indennizzo di un bene privato. Una misura di enorme portata, che la legge evidentemente non prevede e che sarebbe palesemente incostituzionale.

6. Allevare è proteggere

Infine, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che l'allevamento non è contrario agli scopi di salvaguardia ambientale e di protezione delle specie selvatiche interessate, poiché "non rappresenta un potenziale vulnus alla dotazione naturale". Inoltre, le conoscenze sulle esigenze zootecniche, veterinarie ed etologiche acquisite tramite l'allevamento e puntualmente divulgate, costituiscono un insostituibile strumento di avanzamento scientifico, prezioso anzitutto proprio ai fini protezionistici a favore delle specie allevate, ma anche per l'efficacia del soccorso e della riabilitazione di soggetti menomati. Le ricerche in molti settori (etologia, genetica, ecc.) sono in effetti possibili soltanto nelle condizioni controllate dell'allevamento e sarebbero lunghissime o semplicemente impossibili sul campo.

Per saperne di più:

Segreteria Centrale ANUU Migratoristi - Ufficio coordinamento tutela ambientale ricerca ornitologica inanellamento
Via Baschenis, 11/c - 24122 Bergamo - tel. 035.243.825 - fax 035.236.825 - e-mail: anuu@anuu.org - sito web: www.anuu.org